

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

1 Nozione giuridica e caratteri distintivi

La società in accomandita semplice (s.a.s.) si distingue dalla società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) poiché le quote di partecipazione dei soci **NON possono essere rappresentate da azioni**.

È l'unica società di persone che consente lo svolgimento in comune di un'attività commerciale con responsabilità limitata e non esposizione al fallimento personale per alcuni soci.



Invero, si caratterizza per la presenza di **due categorie di soci**:

- **soci accomandatari**: rispondono **solidalmente** e **illimitatamente** per le obbligazioni sociali e sono gli unici titolari del potere di amministrazione;
- **soci accomandanti**: rispondono **limitatamente** alla quota conferita.

Alla società in accomandita semplice sono applicabili le norme dettate in tema di società in nome collettivo in quanto compatibili, con alcune deroghe che tengono conto della presenza di due diverse categorie di soci (art. 2315 c.c.).

2 La costituzione della società

L'**iscrizione** dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese ha **efficacia dichiarativa**, in quanto rileva come pubblicità legale e rende opponibili ai terzi gli atti iscritti.

Il **mancato adempimento** dell'obbligo pubblicitario non impedisce il venire ad esistenza della società in accomandita semplice, ma comporta l'applicazione di una **disciplina differenziata** dei rapporti tra la società e i terzi.

ART. 2295 C.C.: *“L'atto costitutivo della società deve indicare:*

- 1) *il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;*
- 2) *la ragione sociale;*
- 3) *i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;*
- 4) *la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*



- 5) *l'oggetto sociale;*
- 6) *i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;*
- 7) *le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;*
- 8) *le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;*
- 9) *la durata della società."*

L'atto costitutivo, oltre agli elementi di cui all'art. 2295 c.c., deve indicare, ai sensi dell'art. 2314 c.c.:

- i **soci accomandanti** e **accomandatari**;
- il nome di almeno uno dei soci accomandatari e il riferimento al tipo sociale ("s.a.s.") nella **ragione sociale**.

È possibile, come nelle altre società di persone, conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (c.d. **ragione sociale derivata**).

Vige il divieto di includere il nome degli accomandanti nella ragione sociale; qualora un socio accomandante acconsenta all'inserimento del proprio nome, questi risponderà di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. La *ratio* è quella di evitare che i terzi che entrano in contatto con la società possano erroneamente fare affidamento sulla responsabilità illimitata e solidale di tali soci.



L'**iscrizione** nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo è **condizione di regolarità della società**.

In caso di **mancata iscrizione**, si discorre di **società in accomandita semplice irregolare** e si applicano le disposizioni previste per la società in nome collettivo irregolare (art. 2317 c.c.), la quale riprende le norme dettate per la società semplice; pertanto:

- il beneficio di preventiva escussione può essere azionato solo su richiesta del socio, mentre nella società in accomandita semplice opera automaticamente. I creditori sociali possono **agire direttamente** nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ossia gli **accomandatari**, e su di essi incombe l'**onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale** indicando i beni sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.);
- gli accomandanti non possono compiere alcun atto di gestione, nemmeno in forza di procure speciali per affari determinati;
- i **creditori particolari** del socio possono chiedere in ogni momento la **liquidazione della quota** del loro debitore, provando che gli altri beni siano insufficienti a soddisfarli (art. 2270 c.c.), mentre nella società in

accomandita semplice possono solo compiere atti conservativi e far valere i propri diritti sugli utili.

Restano immutate le responsabilità dei **soci accomandanti**; pertanto, rispondono solo **limitatamente alla quota conferita**, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

3 Le due categorie di soci: l'accomandatario e l'accomandante

L'**amministrazione** può essere affidata solo ai **soci accomandati** (art. 2318 c.c.), i quali sono pertanto muniti anche del potere di rappresentanza della società.

I soci accomandati hanno gli **stessi diritti ed obblighi dei soci della società in nome collettivo** e si applica la medesima disciplina in tema di revoca (art. 2259 c.c.).

Devono, dunque, sottostare al **divieto di concorrenza** stabilito per i soci della società in nome collettivo.

- Il **socio accomandante** deve attenersi al **divieto di immistione nella gestione sociale**, pertanto (art. 2320 c.c.):
 - NON ha potere decisionale autonomo, in quanto non può compiere atti di amministrazione;
 - NON può agire come institore, in quanto non può trattare o concludere affari in nome della società;
 - può solo concludere affari in forza di procure speciali concesse dagli accomandati.

In caso di **violazione di tale divieto di immistione**, il socio accomandante:

- risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, dunque, anche per quelle non derivanti dagli atti conclusi personalmente dall'accomandante;
- può essere escluso dalla società con decisione a maggioranza dei soci.

I soci accomandanti **possono**, però, **partecipare all'attività d'impresa**:

- agendo in forza di procure speciali rilasciate dagli accomandati per singoli e determinati affari;
- prestando la propria opera manuale o intellettuale sotto la direzione degli amministratori;
- dando autorizzazioni e pareri su determinate operazioni e com-

piendo atti di ispezione e di sorveglianza, se l'atto costitutivo lo consente.

I soci accomandanti, inoltre, **hanno diritto a:**

- avere comunicazione annuale del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite;
- verificare la veridicità dei valori indicati in tali documenti consultando i libri e gli altri documenti della società.

I soci accomandanti **partecipano alla nomina e alla revoca degli amministratori**: è necessario il **consenso unanime degli accomandatari** e il **voto della maggioranza degli accomandanti**.

In considerazione della loro esclusione dalla gestione sociale, gli accomandanti **non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede** secondo il bilancio regolarmente approvato (art. 2321 c.c.).



Perché il legislatore ha previsto una disciplina sanzionatoria in caso di violazione del divieto di immistione?

Perché la società in accomandita semplice è l'unico tipo di società di persone che consente l'esercizio in comune di un'attività economica con la limitazione del rischio per alcuni soci (gli accomandanti). Il legislatore ha voluto evitare che venga nominato un accomandatario fittizio e nullatene, lasciando l'amministrazione di fatto in mano agli accomandanti. Questi ultimi potrebbero gestire direttamente la società in modo occulto, mantenendo la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.

4 Il trasferimento della partecipazione sociale

Il trasferimento della partecipazione del **socio accomandatario** (art. 2322 c.c.) costituisce modificazione dell'atto costitutivo, in considerazione del maggior rilievo dell'*intuitus personae* riferito al socio accomandatario, posta la sua illimitata partecipazione alle perdite e la sua partecipazione all'amministrazione della società; pertanto:

- è necessario il **consenso degli eredi** in caso di morte (c.d. *mortis causa*);
- è necessario il **consenso unanime dei soci** per gli atti tra vivi (c.d. *inter vivos*).
- Per il trasferimento della partecipazione del **socio accomandante** sussistono meno limiti, data la scarsa influenza sulla gestione sociale:
 - è **sempre possibile per causa di morte**;

- è necessario il **consenso della maggioranza del capitale** per gli atti *inter vivos*, maggioranza calcolata in base al capitale sottoscritto senza distinguere tra accomandanti e accomandatari.

5 Lo scioglimento della società

Oltre alle cause di scioglimento previste per la società in nome collettivo, è prevista un'**ulteriore causa di scioglimento tipica**.

Difatti, la società si scioglie **quando viene a mancare una delle due categorie di soci**, se **nel termine di 6 mesi** non si è provveduto a ricostituire la categoria venuta meno (art. 2323 c.c.):

- **se vengono a mancare tutti gli accomandatari**: gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio i cui poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione e agli adempimenti necessari per la ricostruzione della categoria degli accomandatari;
- **se vengono a mancare tutti gli accomandanti**: l'attività della società prosegue, salvo la necessità di ripristinare la categoria degli accomandanti entro sei mesi.

A seguito della liquidazione e della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i **creditori sociali** che non siano stati soddisfatti **potranno fare valere i loro crediti nei confronti**:

- dei soci **accomandatari**;
- dei **liquidatori**, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2312 c.c.);
- dei soci **accomandanti**, nei limiti della quota da essi percepita nella liquidazione (art. 2324 c.c.) e del conferimento non eseguito (art. 2280 c.c.).

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

13) Quali poteri sono riconosciuti in capo ai soci accomandanti?

I soci accomandanti possono nominare e revocare gli amministratori, possono agire in forza di una procura speciale per singoli affari, prestare la propria opera sotto la direzione degli accomandatari, fornire pareri ed effettuare controlli in relazione a determinate operazioni, se l'atto costitutivo lo prevede. Essi non hanno potere decisionale autonomo, in quanto non possono compiere atti di amministrazione (in osservanza del c.d. divieto di immistione nella gestione sociale).



- Nomina e revoca degli amministratori;
- Soci accomandanti e soci accomandatari;
- Procure speciali;
- Atti di amministrazione;
- Divieto di immistione.

●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

14) Per quale motivo la ragione sociale della società in accomandita semplice non può contenere il nome di un socio accomandante?

La *ratio* è quella di evitare che i terzi che entrano in contatto con la società possano erroneamente fare affidamento sulla responsabilità illimitata e solidale di tali soci, ritenendoli capaci di concludere affari in nome della società. Invero, solo i soci accomandatari rivestono la carica di amministratori, hanno il potere di rappresentanza della società e rispondono personalmente, solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Conseguentemente, qualora un socio accomandante acconsenta all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale o violi il divieto di immistione nella gestione sociale, questi risponderà di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

- Soci accomandatari e soci accomandanti;
- Soci amministratori;
- Obbligazioni sociali;
- Divieto di immistione.



●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

15) Quali sono i caratteri distintivi della società in accomandita semplice rispetto alle altre società di persone?

Mentre la società semplice e la società in nome collettivo si caratterizzano per la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (si parla a tal proposito di autonomia patrimoniale imperfetta), la società in accomandita semplice è l'unica società di persone che consente lo svolgimento in comune di un'attività commerciale con responsabilità limitata e non esposizione al fallimento personale per alcuni soci. Invero, si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: (i) i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono gli unici titolari del potere di amministrazione; e (ii) i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e non possono compiere atti gestori salvo il caso in cui siano conferite procure speciali.

- Soci accomandanti e soci accomandatari;
- Limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali;
- Autonomia patrimoniale.

